

Sabato 12 marzo 2022

## IL CASO DEL GIORNO

### Soglia di fallibilità per l'attivo da misurare al lordo delle svalutazioni

/ Marco PEZZETTA

L'ordinanza della Cassazione n. 6865 del 2 marzo 2022 fornisce lo spunto per riesaminare nuovamente la questione delle **soglie** di fallibilità di cui all'art. 1 comma 2 del RD 267/42.

Il caso affrontato dai giudici di legittimità si riferisce a una snc i cui soci avevano ricorso avverso la dichiarazione di fallimento deducendo, in sintesi, la circostanza che i **crediti** vantati verso di loro dalla stessa società, generati da prelievi eccedenti gli utili, non avrebbero dovuto essere tenuti in considerazione nella misurazione del primo dei requisiti patrimoniali di cui all'art. 1 comma 2 cit. Un tanto, in primo luogo in ragione del fatto che si trattava di una società di persone non dotata di autonomia patrimoniale perfetta. Il motivo è stato rigettato coerentemente con precedenti di legittimità, anche recenti (ad esempio, Cass. n. 979/2021), nel presupposto che i crediti della società verso i soci "concorrono a formare l'attivo patrimoniale" quando "non trovino la loro [...]"

PAGINA 2

## FISCO

### Fatture tardive con sanzione fissa se non c'è danno per l'Erario

*L'annotazione dell'IVA a debito in caso di scarto della fattura attutisce i profili sanzionatori*

/ Luca BILANCINI e Simonetta LA GRUTTA

Nonostante siano trascorsi ormai più di tre anni dall'introduzione dell'obbligo, pressoché generalizzato, di emissione della **fattura elettronica** fra privati, le procedure informatiche che gestiscono il procedimento di fatturazione paiono in taluni casi ancora "perfettibili".

La questione attiene all'iter di **trasmissione** della e-fattura e, in modo particolare, alla necessità di operare un riscontro in ordine all'**esito** della **verifica** del file XML operata dal Sistema di Interscambio.

Come previsto dal provvedimento Agenzia delle Entrate 30 aprile 2018 n. 89757, il SdI effettua controlli del file o dei lotti di file, il cui mancato superamento comporta il recapito, entro cinque giorni, di una "ricevuta di scarto" al soggetto trasmittente. La fattura elettronica o le fatture del lotto di cui al file scartato dal SdI si considerano, in tal caso, come **mai emesse** (prov. n. 89757/2018, § 2.4). Risulta, quindi, indispensabile il monitoraggio dell'esito della trasmissione nei giorni immediatamente successivi all'invio del documento.

Non sono pochi, tuttavia, i casi in cui le fatture vengono formate sulla base degli importi dovuti dal cessionario o committente, trasmesse al SdI e annotate sul registro IVA delle vendite, senza che sia stato riscontrato il **superamento** dei **controlli** da parte del Sistema.

In simili circostanze, l'Agenzia delle Entrate suggerisce di operare una "variazione contabile valida solo ai fini interni, senza la trasmissione di alcuna nota di variazione al SdI" (cfr. provv. n. 89757/2018, § 6.3 e circ. 2 luglio 2018 n. 13, § 1.6). Nondimeno, in contesti nei quali il processo di fatturazione comporta la formazione di un'ingente mole di documenti, non è da escludersi che il cedente o prestatore si accorga con ritardo anche superiore ai termini ordinari di fatturazione (e, quindi, ben oltre i cinque giorni dalla trasmissione) dello scarto delle fatture, pur avendo fatto confluire la relativa IVA nelle [...]

PAGINA 3

## IN EVIDENZA

Caos sulla copertura assicurativa per le asseverazioni sui bonus edilizi

Nuovi tax credit per imprese energivore, autotrasportatori e Mezzogiorno

Agevolazioni "dopo di noi" anche per i trasferimenti mortis causa al fondo speciale

## ALTRE NOTIZIE

/ DA PAGINA 8

## FISCO

### Liquidazione automatica per il riporto di perdite da omessa dichiarazione

/ Alice BOANO

L'Amministrazione finanziaria può **disconoscere le perdite** di impresa di esercizi precedenti relativamente ai quali dall'anagrafe tributaria risulti l'omessa presentazione [...]

PAGINA 7

# Soglia di fallibilità per l'attivo da misurare al lordo delle svalutazioni

La prassi individua il valore di realizzo dei crediti come quello rilevante per il superamento ma l'interpretazione potrebbe essere fuorviante

/ Marco PEZZETTA

L'ordinanza della Cassazione n. [6865](#) del 2 marzo 2022 fornisce lo spunto per riesaminare nuovamente la questione delle **soglie** di fallibilità di cui all'[art. 1](#) comma 2 del RD 267/42.

Il caso affrontato dai giudici di legittimità si riferisce a una snc i cui soci avevano ricorso avverso la dichiarazione di fallimento deducendo, in sintesi, la circostanza che i **crediti** vantati verso di loro dalla stessa società, generati da prelievi eccedenti gli utili, non avrebbero dovuto essere tenuti in considerazione nella misurazione del primo dei requisiti patrimoniali di cui all'[art. 1](#) comma 2 cit. Un tanto, in primo luogo in ragione del fatto che si trattava di una società di persone non dotata di autonomia patrimoniale perfetta. Il motivo è stato rigettato coerentemente con precedenti di legittimità, anche recenti (ad esempio, Cass. n. [979/2021](#)), nel presupposto che i crediti della società verso i soci "concorrono a formare l'attivo patrimoniale" quando "non trovino la loro ... giustificazione in utili effettivamente conseguiti, atteso le che somme così percepite sono oggetto di ripetizione di indebito da parte della società".

Una ulteriore motivazione – pure essa rigettata dalla Cassazione – merita di essere approfondita in questa sede per la sua possibile correlazione con i principi economico aziendali. Ci si riferisce alla circostanza che, secondo i ricorrenti, i succitati **crediti** della società in nome collettivo non avrebbero dovuto essere presi in considerazione (anche) in quanto privi di valore di presumibile realizzo, poiché vantati nei confronti di soggetti incapienti. Il tema presenta alcuni profili di interesse tenuto conto che anche nelle imprese individuali e nelle società di persone i principi da utilizzare per la quantificazione delle soglie di fallibilità sono quelli della disciplina civilistica del bilancio di esercizio delle società di capitali, come declinata dai principi contabili.

Senza entrare nel merito delle technicalità di dettaglio, si ricorda, infatti, che i crediti, "devono essere **iscritti** secondo il presumibile valore di realizzazione" ([art. 2426](#) c.c.) e non è irragionevole ipotizzare che, in situazioni analoghe a quella in esame, i crediti verso i soci ne siano privi. In assenza di ulteriori indicazioni, infatti, appare legittimo supporre che il legislatore fallimentare abbia genericamente rinviato al quadro di hard e

soft law generalmente adottato per l'iscrizione e la valutazione dell'attivo patrimoniale.

La prassi spesso individua, di conseguenza, il **valore** di realizzo dei crediti come quello rilevante ai fini del superamento o meno della prima soglia quantitativa di cui all'[art. 1](#) comma 2 del RD 267/42 ovvero, in relazione al DLgs [14/2019](#), dell'analogo limite che contribuisce a integrare la fattispecie dell'impresa minore.

Tale interpretazione potrebbe essere fuorviante. Va infatti considerato che le soglie di fallibilità sono state dettate (in sintesi) per individuare una dimensione **minima** degli affari dell'impresa al di sotto della quale la procedura concorsuale diviene inefficiente, tant'è che, nell'evoluzione normativa, esse sono la declinazione del discrimine che un tempo definiva il perimetro del piccolo imprenditore. In tal senso, le medesime soglie quantitative possono ritenersi rappresentative non solo delle dimensioni proprie dell'impresa, ma anche della sua complessità ed articolazione e, quindi, della dimensione e numerosità delle relazioni con i terzi, portatori di interesse a vario titolo, che, se disciplinate, civilisticamente e penalmente, in seno alle procedure concorsuali trovano una più sistematica e ordinata definizione.

Alla luce di tale considerazione, probabilmente, la **soglia** di fallibilità, con riferimento alla dimensione dell'attivo, andrebbe misurata al **lordo** degli effetti di tutti i procedimenti valutativi che, in un modo o nell'altro, conducono a una loro rappresentazione coerente con il valore recuperabile tramite l'uso. Ciò non solo per i crediti, ma anche per le giacenze di magazzino, da considerare per il loro costo di produzione, anche quando il correlativo ricavo sia inferiore e per le immobilizzazioni, il cui valore dovrebbe essere quello al lordo.

In sostanza, le soglie di fallibilità andrebbero misurate in base alla consistenza precedente all'imputazione delle scritture di integrazione e rettifica che contribuiscono a trasformare, come sostenuto in dottrina, un "periodo amministrativo" in un vero e proprio "esercizio". Il documento principe per tale misurazione potrebbe quindi essere rappresentato dal **bilancio di verifica**, da cui è stato tratto il bilancio di esercizio, più che da quest'ultimo documento.

# Fatture tardive con sanzione fissa se non c'è danno per l'Erario

L'annotazione dell'IVA a debito in caso di scarto della fattura attutisce i profili sanzionatori

/ Luca BILANCINI e Simonetta LA GRUTTA

Nonostante siano trascorsi ormai più di tre anni dall'introduzione dell'obbligo, pressoché generalizzato, di emissione della **fattura elettronica** fra privati, le procedure informatiche che gestiscono il procedimento di fatturazione paiono in taluni casi ancora "perfettibili".

La questione attiene all'iter di **trasmissione** della e-fattura e, in modo particolare, alla necessità di operare un riscontro in ordine all'**esito** della **verifica** del file XML operata dal Sistema di Interscambio.

Come previsto dal provvedimento Agenzia delle Entrate 30 aprile 2018 n. [89757](#), il SdI effettua controlli del file o dei lotti di file, il cui mancato superamento comporta il recapito, entro cinque giorni, di una "ricevuta di scarto" al soggetto trasmittente. La fattura elettronica o le fatture del lotto di cui al file scartato dal SdI si considerano, in tal caso, come **mai emesse** (prov. n. [89757/2018](#), § 2.4). Risulta, quindi, indispensabile il monitoraggio dell'esito della trasmissione nei giorni immediatamente successivi all'invio del documento.

Non sono pochi, tuttavia, i casi in cui le fatture vengono formate sulla base degli importi dovuti dal cessionario o committente, trasmesse al SdI e annotate sul registro IVA delle vendite, senza che sia stato riscontrato il **superamento** dei **controlli** da parte del Sistema. In simili circostanze, l'Agenzia delle Entrate suggerisce di operare una "variazione contabile valida solo ai fini interni, senza la trasmissione di alcuna nota di variazione al SdI" (cfr. provv. n. [89757/2018](#), § 6.3 e circ. 2 luglio 2018 n. [13](#), § 1.6). Nondimeno, in contesti nei quali il processo di fatturazione comporta la formazione di un'ingente mole di documenti, non è da escludersi che il cedente o prestatore si accorga con ritardo anche superiore ai termini ordinari di fatturazione (e, quindi, ben oltre i cinque giorni dalla trasmissione) dello scarto delle fatture, pur avendo fatto confluire la relativa IVA nelle **liquidazioni di periodo**.

Le **violazioni**, in circostanze simili, possono essere molteplici. Si pensi, a titolo meramente esemplificativo, alla fornitura di servizi. L'[art. 6](#) del DPR 633/72 stabilisce che dette prestazioni si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo o, se antecedente, a quello di emissione della fattura.

Qualora il prestatore abbia trasmesso il documento elettronico, poi scartato, ma abbia inviato copia in pdf al cliente e questi abbia proceduto al versamento dell'importo dovuto, l'operazione si intenderà effettuata al momento in cui è avvenuto il versamento. In tal caso, la **mancata emissione** della e-fattura entro dodici giorni da tale data è sanzionata ai sensi del citato [art. 6](#) del DLgs. 471/97. Non sarebbe punibile, invece,

detto comportamento, nel caso in cui il committente non avesse proceduto al pagamento dell'importo dovuto, posto che non si sarebbe verificato alcuno degli eventi in virtù dei quali l'operazione può dirsi effettuata ex [art. 6](#) del DPR 633/72.

Atteso, inoltre, che in entrambe le circostanze l'**IVA** è stata **annotata** nel registro delle vendite, nella seconda ipotesi (operazione non effettuata), la **liquidazione** non sarebbe correttamente eseguita, pur avendo comportato, nei fatti, un anticipato versamento dell'imposta.

Merita sottolineare, tuttavia, come, sul punto, alcuni Uffici dell'Agenzia delle Entrate abbiano assunto una posizione che, poggiando sul principio di **effettività**, pare ragionevole e condivisibile.

*In primis*, fermo restando che, come nel caso dell'esempio sopra riportato, l'IVA sia sempre stata annotata e che non ci sia stato danno per l'Erario, la **tardiva fatturazione** potrà essere sanzionata in **misura fissa** e non proporzionale (da 250 a 2.000 euro per ogni documento non emesso nei termini), come stabilito dall'[art. 6](#) comma 1 ultimo periodo del DLgs. 471/97.

Va poi aggiunto che, sempre assumendo che l'imposta sia stata "anticipata" e che non ci si trovi in contesti di frode, anche la non corretta liquidazione IVA potrebbe essere punita con la sola sanzione relativa alle **LIPE** (da 500 a 2.000 euro ex [art. 11](#) comma 2-ter del DLgs. 471/97) o, eventualmente, con quella per la presentazione di **dichiarazione IVA "infedele"** di cui all'[art. 8](#) del DLgs. 471/97 (da 250 a 2.000 euro). Così facendo, detti Uffici fanno prevalere la sostanza sulla forma, "cristallizzando" le liquidazioni IVA effettuate dal soggetto passivo, senza che sia necessaria una loro rideterminazione.

Si aggiunga poi, che le sopra descritte sanzioni possono essere **ridotte** avvalendosi dell'istituto del **ravvedimento** di cui all'[art. 13](#) del DLgs. 472/97 o – alternativa che pare conveniente nel caso in cui la tardiva fatturazione riguardi un rilevante numero di documenti – attendendo la determinazione delle stesse da parte dell'Ufficio, mediante applicazione del c.d. "**cumulo giuridico**" di cui all'art. 12 del medesimo decreto.

Nonostante il quadro sanzionatorio paia improntato a criteri ragionevoli, resta tuttavia consigliabile, per gli operatori che ne fossero sprovvisti, dotarsi di software, disponibili sul mercato, in grado di monitorare l'esito del controllo operato dal SdI sulle fatture trasmesse, rendendo più efficiente e meno oneroso il processo amministrativo.

# Caos sulla copertura assicurativa per le asseverazioni sui bonus edilizi

Il criterio più stringente contenuto nel DL 13/2022 si applica solo alle asseverazioni superbonus e non anche a quelle relative ad altre detrazioni

/ Enrico ZANETTI e Arianna ZENI

È difficile comprendere (o forse si comprende sin troppo bene) la grande agitazione che sta caratterizzando, anche lato compagnie assicurative, il tema delle **coperture assicurative** richieste ai tecnici abilitati che rilasciano asseverazioni e attestazioni rilevanti ai fini dei bonus edilizi.

La modifica introdotta dall'[art. 2](#) comma 2 del DL 13/2022 al comma 14 dell'[art. 119](#) del DL 34/2020 si limita sostanzialmente a specificare meglio quanto la norma diceva già prima con un minor grado di precisione, ossia che la polizza assicurativa per danni derivanti dall'attività professionale di un tecnico abilitato, che rilascia anche asseverazioni e attestazioni rilevanti ai fini della disciplina del **superbonus**, è adeguata solo se ha un massimale pari agli importi degli interventi oggetto di ciascuna delle predette attestazioni e asseverazioni.

Nelle disposizioni attuative del DM [6 agosto 2020](#) "Asseverazioni", con riguardo alle asseverazioni "superbonus" relative agli interventi di efficienza energetica, la norma era del resto già stata interpretata così.

Ora, la più puntuale formulazione normativa rende ineludibile questo livello di adeguatezza anche per le **asseverazioni "superbonus"** relative agli interventi di riduzione del **rischio sismico**: se il tecnico abilitato rilascia asseverazioni e attestazioni su interventi agevolati con il superbondus per complessivi 4 milioni di euro deve avere una polizza assicurativa (che copre anche le altre attività professionali, ai sensi del secondo periodo del comma 14 dell'art. 119, oppure dedicata alla sola attività di asseverazione e attestazione di interventi agevolati con il superbondus, senza interferenze con quella "generale", ai sensi del terzo periodo del comma 14 dell'art. 119) con un massimale pari ad almeno 4 milioni di euro; e se intende rilasciare asseverazioni e attestazioni su interventi agevolati con il superbondus per ulteriori 2 milioni di euro, deve alzare il massimale della polizza assicurativa di altri 2 milioni di euro.

Ciò che pare fondamentale chiarire una volta per tutte è che questo **criterio** più stringente di adeguatezza si applica **esclusivamente** alle **asseverazioni e attestazioni** che hanno per oggetto interventi agevolati con il **superbonus**, non anche a quelle che hanno per oggetto interventi agevolati con altri bonus edilizi.

Prima delle modifiche recate al comma 14 dell'art. 119 del DL 34/2020 dall'[art. 2](#) del DL 13/2022 tale assunto

era considerato pacifico e, con riguardo all'ambito degli interventi di riduzione del rischio sismico, aveva anche trovato una espressa **conferma** di prassi da parte della Commissione istituita dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, la quale, nella risposta al Quesito n. [3](#) (quesiti esaminati a marzo 2021 di provenienza CNI - ANCE), aveva chiarito che la parte del modello "B" di asseverazione concernente il possesso della polizza assicurativa non deve essere compilata quando l'asseverazione è relativa a interventi per i quali è possibile avvalersi esclusivamente del "normale" sismabonus al 70%/75%/80%/85%, ai sensi dei commi 1-*quater* o 1-*quinqies* dell'[art. 16](#) del DL 63/2013 (proprio perché l'obbligo di polizza assicurativa "rafforzata", di cui al comma 14 dell'[art. 119](#) del DL 34/2020, scatta solo se l'intervento è agevolato con il super-sismabonus 110% e non altrimenti).

Le recenti modifiche al comma 14 dell'art. 119 del DL 34/2020 **non cambiano** di una virgola il perimetro applicativo della disposizione che, se era quello, dovrebbe continuare inevitabilmente a essere lo stesso (il testo della norma che si riferisce alle "attestazioni o asseverazioni" è rimasto invariato).

## Per i bonus edilizi diversi dovrà risultare stipulata una polizza idonea

Per le attestazioni e asseverazioni rilasciate in relazione a interventi agevolati con **bonus edilizi diversi dal superbondus** (ivi comprese le attestazioni di "sola" congruità delle spese rilasciate ai sensi della lett. b del comma 1-*ter* dell'[art. 121](#) del DL 34/2020) è chiaro che, essendo il tecnico abilitato che le rilascia un libero professionista iscritto ad albi e collegi, dovrà comunque risultare stipulata, ai sensi dell'[art. 5](#) del DPR 137/2012, una **polizza assicurativa idonea**, così come è chiaro che tale idoneità non può sussistere a priori se la polizza non comprende, tra le attività "coperte", quelle di asseverazione e attestazione ai fini dei bonus edilizi.

Se però tali attività risultano "coperte" dalla polizza, la sua idoneità "extra-superbonus" può essere valutata secondo gli ordinari criteri validi con riguardo a tutte le attività svolte dal professionista e non secondo quelli "1 euro di attestazione «superbonus» = 1 euro di massimale", di cui al comma 14 dell'art. 119 del DL 34/2020.

# Nuovi tax credit per imprese energivore, autotrasportatori e Mezzogiorno

Il DL Energia ha introdotto misure per contenere i costi dell'energia e del gas

/ Pamela ALBERTI e Lorenzo MAGRO

Al fine di contenere i costi dell'energia elettrica, del gas naturale e per lo sviluppo delle energie rinnovabili, con il DL 1° marzo 2022 n. 17 (c.d. "Energia") sono stati introdotti, tra l'altro, alcuni **crediti d'imposta**.

Anzitutto, viene esteso al secondo semestre 2022 il credito d'imposta già riconosciuto alle **imprese energivore** (a forte consumo di energia elettrica, ex DM [21 dicembre 2017](#)) dall'[art. 15](#) del DL n. 4/2022, pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata e utilizzata nel primo trimestre 2022.

L'[art. 4](#) del DL n. 17/2022 riconosce infatti un credito d'imposta pari al **20%** delle spese sostenute per la componente energetica acquistata e utilizzata nel secondo trimestre 2022 a favore delle suddette imprese, i cui costi per kWh, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% relativo al medesimo periodo del 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa.

La nuova agevolazione riguarda altresì i costi relativi all'energia elettrica prodotta dalle imprese energivore e autoconsumata nel **secondo trimestre** del 2022. In tal caso, l'incremento del costo dell'energia elettrica va calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati e utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito d'imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa al secondo trimestre 2022, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica.

A norma dell'[art. 5](#) del DL 17/2022, è poi riconosciuto un credito d'imposta a favore delle imprese a forte consumo di **gas naturale** – come definite dal comma 2 del medesimo art. 5 – pari al **15%** della spesa sostenuta per l'acquisto del gas consumato (non per usi termoelettrici) nel secondo trimestre del 2022.

L'agevolazione spetta qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019.

Alcune misure di favore sono state inoltre introdotte per le imprese esercenti attività logistica e di **trasporto** delle merci in conto terzi, aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia.

L'[art. 6](#) del DL n. 17/2022, per l'anno 2022, prevede il riconoscimento, nei limiti delle risorse stanziato, di:

- un credito d'imposta pari al 15% del costo di acquisto (al netto dell'IVA) del componente AdBlue (additivo per la riduzione degli ossidi di azoto dai gas di scarico), rivolto alle imprese dotate di mezzi di trasporto di ultima generazione Euro VI/D a bassissime emissioni inquinanti;

- un credito d'imposta pari al 20% (al netto dell'IVA) delle spese sostenute per l'acquisto di gas naturale liquefatto, rivolto alle imprese dotate di mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a metano liquefatto.

Tali crediti d'imposta sono subordinati al rispetto della normativa europea in materia di **aiuti di Stato**. Con decreto saranno definite le disposizioni attuative.

L'art. 6 prevede anche un incremento di risorse per il 2022 ai fini della **deduzione forfetaria** per gli autotrasportatori ex art. 66 comma 5 del TUIR.

L'[art. 14](#) del DL 17/2022 riconosce fino al 30 novembre 2023 un credito d'imposta, nella misura massima consentita dal regolamento Ue 651/2014, alle imprese che effettuano **investimenti** per ottenere una migliore efficienza energetica e promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Sono ammessi all'agevolazione i costi degli investimenti supplementari necessari per conseguire un livello più elevato di efficienza energetica e per l'auto-produzione di energia da fonti rinnovabili nell'ambito delle strutture produttive. Con decreto saranno definite le relative disposizioni attuative.

## Irrilevanza fiscale dei crediti d'imposta

Per espressa previsione normativa, tutti i crediti d'imposta in esame non concorrono alla formazione del reddito e dell'IRAP e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli [articoli 61 e 109](#) comma 5 del TUIR.

Quanto alle modalità di fruizione, i crediti sono utilizzabili esclusivamente in compensazione nel **modello F24** ([art. 17](#) del DLgs. 241/97), senza sottostare ai limiti ex [art. 1](#) comma 53 della L. 244/2007 e [art. 34](#) della L. 388/2000.

Per ciascuna agevolazione è inoltre previsto che i crediti d'imposta siano **cumulabili** con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e dell'IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.

# Agevolazioni “dopo di noi” anche per i trasferimenti mortis causa al fondo speciale

Lo si desume dalla lettera della norma, oltre che dalla sua ratio

/ Anita MAURO

L'esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni prevista dalla legge sul “dopo di noi” (L. [112/2016](#)), per i trasferimenti a favore di fondi speciali istituiti in favore delle persone con disabilità grave, operano anche per i trasferimenti operati per **successione**. Lo evidenzia l'Agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello n. [103](#), pubblicata ieri.

Si ricorda che, con la L. 112/2016 il legislatore ha inteso introdurre nuove forme di sostegno all'inclusione sociale delle persone con limitazioni funzionali e **invalidità grave**, attraverso strumenti finalizzati ad assicurare la protezione di tali soggetti, anche in epoca successiva alla morte dei genitori (da tale previsione trae origine la definizione “dopo di noi”).

Nel perseguire tale scopo, la disciplina del “dopo di noi”, si è mossa su tre diversi fronti:

- da un lato, sono state disciplinate misure di **assistenza**, cura e protezione delle persone con disabilità grave, da attuarsi mediante l'istituzione di un Fondo, previsto dall'[art. 3](#) della L. 112/2016;

- in secondo luogo, vengono normati alcuni **istituti** (trust, vincoli di destinazione e fondi speciali) che i privati possono utilizzare per far fronte alle esigenze delle persone con disabilità grave cui la L. [112/2016](#) si rivolge;

- da ultimo, sono previsti specifici **benefici fiscali** per agevolare le erogazioni da parte di privati, la stipula di assicurazioni e la costituzione degli istituti (trust, vincoli di destinazione e fondi speciali) in favore di persone con disabilità grave.

Per quanto concerne, specificamente, le agevolazioni fiscali per l'istituzione di trust, fondi speciali o vincoli di destinazione (tra il resto) l'[art. 6](#) del DL 112/2016 ha previsto:

- al comma 1, l'esenzione dall'**imposta di successione** e donazione per “i beni e i diritti conferiti in trust ovvero gravati da vincoli di destinazione di cui all'[articolo 2645-ter](#) del codice civile ovvero destinati a fondi speciali” che rispettino le condizioni previste dalla norma ([art. 6](#) comma 3 della L. 112/2016), istituiti in favore delle persone con disabilità grave di cui all'[art. 3](#) comma 3 della L. 104/92;

- al comma 6, l'applicazione delle imposte di **registro**, **ipotecaria** e **catastale** in misura fissa ai trasferimenti di beni e di diritti in favore dei trust, dei fondi speciali, ovvero dei vincoli di destinazione di cui all'[art. 2645-ter](#) del c.c. che rispettino le condizioni previste dalla norma ([art. 6](#) comma 3 della L. 112/2016), istituiti in favore delle persone con disabilità grave di cui all'[art. 3](#) comma 3 della L. 104/92.

Su tale disposizione si incentra la questione esaminata dalla risposta dell'Agenzia delle Entrate n. 103/2022.

Nel caso di specie, i genitori di un soggetto affetto da grave disabilità, vorrebbero istituire un “fondo speciale”, di cui all'[art. 1](#) comma 3 della L. 112/2016, disciplinato da un contratto di affidamento fiduciario, con **beneficiaria esclusiva** la figlia disabile. Essi intenderebbero, dapprima, conferire nel fondo speciale, intestandoli fiduciariamente ad un soggetto di fiducia della famiglia, i beni già nella titolarità della figlia e altri beni dei genitori, allo scopo di gestire le necessità della figlia in modo più efficiente di quanto avvenga attualmente, a causa della “lentezza connaturata all'attuale gestione tutelare”.

Inoltre, i genitori intendono **pianificare la loro successione**, avente ad oggetto un ingente patrimonio, ripartendo i loro beni tra i tre figli. In questo contesto, essi intenderebbero operare le attribuzioni *mortis causa* a favore della figlia disabile, mediante conferimento al “fondo speciale” che stanno per costituire.

A tal proposito, quindi, i contribuenti si domandano se il trasferimento dei beni al fondo speciale, operato per successione, possa godere delle agevolazioni previste dall'[art. 6](#) della L. 112/2016.

L'Agenzia delle Entrate risponde positivamente, confermando l'**applicabilità** dell'esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni, prevista dall'[art. 6](#) comma 1 del DL 112/2016, anche ai trasferimenti *mortis causa*.

In tal senso depone, in primo luogo, il **significato letterale** della norma, che richiama genericamente il “conferimento” di beni o diritti in trust, ovvero la “destinazione” di beni e diritti a fondi speciali, “senza specificare quali siano gli atti con cui tali conferimenti o destinazioni debbano essere effettuati”, di modo che possono risultare inclusi nell'esenzione, sia i conferimenti/destinazione operati con atti *inter vivos*, che quelli operati con atti *mortis causa*.

Inoltre, in tal senso depone il richiamo, contenuto nella norma agevolativa, ai commi da 47 a 49 dell'[art. 2](#) del DL 262/2006 (che ha restituito l'imposta sulle successioni e donazioni), che consente l'applicazione **indistinta** del beneficio, sia ai trasferimenti soggetti all'imposta di donazione che a quelli (*mortis causa*) ricadenti nell'imposta di successione.

Infine, tale conclusione è coerente con la ratio della legge sul “dopo di noi”, che, per l'appunto, intende garantire cura e protezione alle persone con disabilità grave “in vista del venir meno del sostegno familiare”.

# Liquidazione automatica per il riporto di perdite da omessa dichiarazione

Discorso analogo per il credito IVA derivante da dichiarazione omessa

/ Alice BOANO

L'Amministrazione finanziaria può **disconoscere le perdite** di impresa di esercizi precedenti relativamente ai quali dall'anagrafe tributaria risulti l'omessa presentazione della dichiarazione e procedere alla correzione dell'errore (consistente nel riporto della perdita) commesso nella successiva dichiarazione ai sensi dell'[art. 36-bis](#) comma 3 del DPR n. 600/73. A tali fini può avvalersi di un mero **controllo cartolare** senza l'emissione di un avviso di rettifica ex [art. 38](#) del DPR n. 600/73.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione all'esito della pronuncia n. [7884](#) depositata ieri, 11 marzo 2022.

Il caso affrontato riguardava una liquidazione automatica della dichiarazione dei redditi presentata da una società con riferimento all'anno 2005. A seguito dell'esame era emersa l'annotazione di un **credito IVA**, maturato nel precedente anno d'imposta, ed una perdita, ai fini IRES, sempre maturata nell'anno precedente.

Secondo parte privata era stato violato l'[art. 6](#) comma 5 della legge n. 212/2000, a causa della mancata notificazione dell'avviso bonario, in presenza di rettifiche che non dipendevano dalla sola analisi della dichiarazione dei redditi, con **invalidità della cartella** di pagamento. Tale ricostruzione trovava accoglimento presso le Commissioni tributarie di primo e secondo grado.

La Suprema Corte, nell'accogliere il ricorso dell'Ufficio, ritiene che nel caso di specie l'Amministrazione si è avvalsa degli elementi desumibili dalla dichiarazione presentata dalla società e dei dati presenti nell'anagrafe tributaria, in particolare quello relativo alla omessa presentazione della dichiarazione dei redditi nell'an-

no precedente.

A ciò è conseguito il disconoscimento di un credito IVA e di una **perdita ai fini IRES**, pur annotate in dichiarazione, senza che possa essere individuata alcuna violazione di quanto previsto all'[art. 36-bis](#) del DPR 600/73 e senza che occorresse l'invio di una preventiva comunicazione (Cass. 20 gennaio 2017 n. [1471](#) e Cass. 20 luglio 2021 n. [20643](#)).

## Estesa la portata dell'art. 36-bis

La pronuncia si pone in linea di continuità con l'orientamento che mira ad ampliare le fattispecie suscettibili di liquidazione automatica. Sebbene talune contestazioni non siano ricomprese nell'elenco degli [artt. 36-bis](#) del DPR 600/73 e [54-bis](#) del DPR [633/72](#), emergono dai dati **presenti in Anagrafe tributaria** e, come tali, possono essere sottoposte alla procedura del controllo automatico (Cass. SS.UU. 8 settembre 2016 n. [17758](#)).

Con specifico riferimento al riporto delle perdite, ad esempio, la Cassazione 13 novembre 2018 n. [29083](#) aveva affermato non trattarsi di un'attività valutativa, pertanto, al pari di quanto sancito dalla Corte per il disconoscimento di un credito d'imposta derivante da omessa dichiarazione, non è necessario l'**avviso di accertamento**.

E, come indicato in precedenza, nemmeno serve l'avviso bonario non ravvisandosi incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, richiesti dall'art. 6 della L. 212/2000 ai fini dell'avviso stesso.

# La vendita all'asta del Comune non sfugge all'IVA

Ai fini della soggettività passiva, non rilevano l'oggetto o lo scopo dell'attività e le modalità di vendita

/ **Mirco GAZZERA**

La vendita di un immobile, effettuata da un Comune mediante asta pubblica, costituisce un'operazione soggetta a IVA, se è espressione di un'**attività economica** di commercializzazione. A questo proposito, non assumo rilievo la finalità perseguita con la cessione e lo strumento adottato per realizzarla. Si tratta, in sintesi, del principio sancito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. [4835](#) depositata il 15 febbraio 2022.

Il caso oggetto della pronuncia riguarda un Comune che ha ceduto, a una cooperativa, delle aree comprese nell'ambito del piano di zona per l'edilizia economica e popolare. A seguito del fallimento del costruttore, l'ente locale ha riacquisito la proprietà delle aree e delle opere edilizie ivi realizzate (una **palazzina residenziale** non ultimata) ed è subentrato nel rapporto di mutuo ipotecario stipulato dalla cooperativa.

Successivamente, il Comune ha venduto la palazzina al rustico, mediante asta pubblica, senza assoggettare l'operazione a IVA. Tuttavia, tale trattamento è stato oggetto di contestazione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, secondo cui la cessione avrebbe dovuto scontare l'imposta.

L'avviso di accertamento emesso per recuperare l'IVA è stato annullato dalla Commissione tributaria provinciale e la sentenza confermata in secondo grado. Per i giudici d'appello, in particolare, la soggettività passiva del Comune sarebbe stata da escludere, in quanto la cessione dell'immobile è **finalizzata** alla completa attuazione del piano di edilizia economico-popolare e all'utilizzo della provvista di denaro per il ripianamento del bilancio dell'ente locale.

L'interpretazione fornita dai giudici di merito non è stata accolta dalla Corte di Cassazione, secondo cui lo **scopo perseguito** dal Comune con la vendita dell'immobile e lo **strumento adottato** (l'asta pubblica) non sono argomenti significativi per negare la soggettività passiva IVA dell'ente locale. Ai fini del riconoscimento o meno di tale status, quindi, si tratta di elementi ininfluenti.

Per i giudici di legittimità, infatti, occorre interpretare **restrittivamente** la disposizione in base alla quale i Comuni non sono considerati soggetti passivi per attività od operazioni che esercitano in quanto pubbliche autorità ([art. 13](#) par. 1 della direttiva 2006/112/Ce recepito, nella normativa interna, dall'[art. 4](#) comma 5 del DPR 633/72).

Tale deroga al principio generale di applicazione dell'IVA richiede la sussistenza di due **condizioni**:

- le attività devono essere esercitate da un ente di diritto pubblico;
- quest'ultimo deve agire in qualità di pubblica autorità.

Nel caso di specie, la prima condizione sussiste senza dubbio, mentre per la seconda occorre un esame circa le modalità di svolgimento delle attività, al fine di valutare se le stesse sono esercitate o meno dall'ente di diritto pubblico nell'ambito del suo **regime giuridico proprio**.

A questo proposito, non è rilevante, di per sé, la circostanza che il Comune abbia venduto l'immobile con un'**asta pubblica**. Infatti, questa fattispecie è equiparata a una cessione di beni dall'[art. 14](#) par. 2 lett. a) della direttiva 2006/112/Ce, nonché dall'[art. 6](#) comma 2 lett. a) del DPR 633/72 relativo al momento di effettuazione delle cessioni di beni per atto della pubblica autorità. In sintesi, l'asta è uno strumento di attuazione dell'attività e non una caratteristica intrinseca della stessa e, di conseguenza, non può mutarne la natura.

## Da valutare il carattere economico dell'attività

Per questi motivi, la Cassazione ha rinviato la causa al giudice di merito affinché compia una verifica sul **carattere economico** dell'attività svolta dal Comune.

La vendita dell'immobile sarà da considerare soggetta a IVA, qualora l'ente pubblico cedente abbia organizzato mezzi simili a quelli utilizzati da un produttore o da un commerciante, la proprietà sia stata effettivamente trasferita e il controvalore incassato.

# Domanda di composizione negoziata con accesso semplificato

La richiesta di nomina dell'esperto non impone un controllo in fase di ingresso in procedura

/ Tommaso NIGRO

Nell'ambito del nuovo istituto della composizione negoziata di cui al DL [118/2021](#), particolare interesse riveste l'esame della **domanda di nomina** dell'esperto che, per espressa disposizione contenuta nel decreto dirigenziale [28 settembre 2021](#), va compilata in tutti i suoi campi, con le allegazioni in esso contenute e secondo lo schema declinato all'"Allegato 2 – Istanza on line".

L'impianto normativo e le prescrizioni dettate dal decreto dirigenziale avevano, in prima analisi, legittimato il convincimento che il corredo documentale imposto costituisca elemento **imprescindibile** per consentire l'accesso in piattaforma, con la conseguenza che un contenuto incompleto sarebbe stato foriero di un provvedimento di inammissibilità. Convincimento, per vero, fondato su di un mero criterio di ragionevolezza, ma che non trovava pieno fondamento nella norma e che pare oggi smentito dai primi provvedimenti resi, che danno atto di procedimenti giudiziali in essere con **carenze** documentali (da ultimo Trib. Bergamo [15 febbraio 2022](#)).

Sicché l'assenza di un espresso precetto positivo, in uno al particolare tenore del comma 1 dell'[art. 5](#) – che richiama un modello "contenente le informazioni utili ai fini della nomina e dello svolgimento dell'incarico da parte dell'esperto nominato" – lasciano, a questo punto, far fondatamente propendere per una valenza meramente **informativa** dell'istanza, con la riconosciuta possibilità di poter accedere alla composizione negoziata anche con domanda irregolarmente presentata.

Questa considerazione è ulteriormente rafforzata dalla mancata individuazione di un presidio, ovvero di un soggetto deputato al controllo "in ingresso", posto che l'[art. 3](#) del DL 118/2021 nulla dispone in ordine al potere della Commissione costituita presso le Camere di Commercio di **sindacare** la richiesta di nomina, di rilevare carenze documentali e/o di richiedere integrazioni; ciò anche in considerazione dall'accelerata sequenza procedimentale che sovrintende alle decisioni della Commissione stessa. D'altronde, se si ammette che il percorso possa essere attivato anche **senza** i fondamentali elementi del "**test pratico**" e del "piano di risanamento", ben può accettarsi un sistema che rinunci ad alcuni elementi che rivestono, a ben vedere, carattere anche meno pregnante e riconosca così un accesso "a maglie larghe".

Se la questione si risolve nei termini sopra esposti resta priva di contenuto anche la prescrizione relativa all'obbligatorio deposito del "**certificato unico** dei debi-

ti tributari ai sensi dell'[art. 364](#) del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14", della "situazione debitoria complessiva richiesta all'Agenzia Entrate Riscossioni con **Modello RD1**", del "certificato dei debiti **contributivi** e per premi assicurativi di cui all'[art. 363](#) del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14", nonché dell'"estratto delle informazioni presenti nell'archivio della Centrale dei Rischi della Banca d'Italia non anteriore di 3 mesi". Tale allegazione, in prima lettura, sembrava essere uno tra gli elementi capaci di precludere, se non disponibile, l'accesso, stante il chiaro tenore letterale che imponeva, e impone tuttora, il deposito, in uno all'istanza, dei certificati e non delle mere richieste.

In tal senso, posto che i tempi di **risposta** degli enti variano da 30 giorni (per l'Agenzia delle Entrate) a 45 giorni (per l'INPS e l'INAIL) era sembrato sussistere in capo all'imprenditore un dovere di anticipazione delle richieste agli enti, così da ottenere le prescritte certificazioni in tempo utile per il deposito della domanda. Evidentemente così non è, perché riconoscere un'assenza di **inammissibilità** della richiesta non corredata da tutta la documentazione elencata significa validare un'ipotesi di accesso corredata anche solo dalla **prova** di aver semplicemente operato le richieste agli enti.

Per di più occorre ora coordinare il testo del DL 118/2021 e le prescrizioni del decreto dirigenziale con gli ulteriori innesti recati dalla L. 29 dicembre 2021 n. [233](#), di conversione del DL [152/2021](#), per l'attuazione del PNRR, che ha integrato, dal 1° gennaio 2022, la disciplina della composizione negoziata. Questa norma prevede, tra gli altri, all'[art. 30-ter](#), il **collegamento** della piattaforma telematica nazionale alla **Centrale dei rischi** della Banca d'Italia e alle banche di dati dell'Agenzia delle Entrate, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Agente della riscossione, con facoltà per l'esperto di **accedere** a dette banche di dati, previo consenso prestato dall'imprenditore, nonché di estrarre la documentazione e le informazioni necessarie per l'avvio o la prosecuzione delle trattative con i creditori e con le parti interessate.

Tale disposizione, recata in una sede del tutto avulsa rispetto all'organico impianto normativo della L. [147/2021](#), crea, al momento, un'evidente **incongruenza** con le prescrizioni del decreto dirigenziale, il quale, con l'immutata "Istanza on line", prescrive ancora un'allegazione sostanzialmente **superata** da un dichiarato "collegamento" della piattaforma con le altre banche dati.

# Rimborso dell'indennità di malattia entro fine mese per il trasporto pubblico locale

Le aziende aventi titolo al rimborso dell'integrazione dovranno trasmettere la documentazione al Ministero del Lavoro tramite PEC

/ Daniele SILVESTRO

Entro il 31 marzo 2022 le aziende del trasporto pubblico locale sono tenute, a pena di decadenza, a trasmettere la documentazione utile al fine di beneficiare del rimborso dell'**integrazione** dell'indennità di malattia relativa all'anno di competenza 2021.

Il Ministero del Lavoro ha infatti reso noto l'avvio della procedura che permette l'acquisizione dei dati necessari ai fini dell'emanazione – di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili – del provvedimento con il quale vengono ripartite le risorse finanziarie da destinare alla copertura dei maggiori oneri anticipati dalle aziende del trasporto pubblico locale a titolo di **integrazione** delle **indennità di malattia** fruite dal proprio personale per l'anno 2021, secondo quanto stabilito dall'[art. 1](#) comma 148 della L. 311/2004 (cfr. [comunicato](#) Min. Lavoro del 28 febbraio 2022).

Si ricorda che quest'ultima disposizione ha abrogato, dal 1° gennaio 2005, l'allegato B del RD 8 gennaio 1931 n. 148, che poneva a carico dell'INPS una serie di trattamenti economici di malattia speciali e aggiuntivi a favore dei lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto, prevedendo che ai suddetti lavoratori si applicasse il trattamento previdenziale di malattia secondo le modalità e i limiti previsti dalla legge per la generalità dei lavoratori del **settore industria**.

La norma, per effetto delle modifiche apportate dall'[art. 1](#) comma 3-ter del DL 16/2005, prevede altresì che eventuali trattamenti aggiuntivi, rispetto a quelli erogati dall'INPS ai lavoratori del settore industria, possano essere definiti mediante la **contrattazione collettiva** di categoria.

Sul punto è intervenuto anche l'[art. 1](#) comma 273 della L. 266/2005, il cui primo periodo stabilisce che i maggiori oneri derivanti dagli accordi nazionali stipulati dalle associazioni datoriali e dalle organizzazioni sindacali di categoria – in attuazione del citato comma 148 – sono finanziati utilizzando le **somme residue** dagli importi destinati al rinnovo del contratto collettivo relativo al settore del trasporto pubblico locale.

In particolare, sulla base del combinato disposto dell'[art. 1](#) comma 273, secondo periodo, della L. 266/2005 e dell'art. 4 comma 4 del DM 6 agosto 2007 n. 14666, la quantificazione dei maggiori oneri contrat-

tuali sostenuti dalle aziende di pubblico trasporto e l'individuazione dei criteri e delle modalità di ripartizione delle risorse finanziarie devono essere stabiliti mediante un apposito **decreto** del Ministro del Lavoro, avente a riferimento l'annualità di competenza.

Ai fini della quantificazione delle risorse per l'annualità 2021 e della successiva emanazione del decreto, con il comunicato del 28 febbraio 2022 il Ministero del Lavoro ha quindi illustrato gli **adempimenti** che le aziende interessate sono tenute a ottemperare, i documenti da trasmettere, i termini e le modalità.

Nel dettaglio, le aziende che hanno titolo al rimborso sono tenute a trasmettere al Ministero:

- la dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato e la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, rese ai sensi degli [artt. 46 e 47](#) del DPR 445/2000;
- la Tabella Oneri, allegata al comunicato.

Le due dichiarazioni sostitutive in trattazione dovranno essere redatte utilizzando i **moduli** di cui agli allegati 1 e 2 al comunicato del 28 febbraio 2022. Tali moduli devono essere compilati in tutte le loro parti, in maniera chiara e leggibile, nonché sottoscritti dal legale rappresentante con firma apposta per esteso e leggibile e corredati da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità. Di conseguenza, **non verrà acquisito** il certificato rilasciato dalla Camera di Commercio Industria e Artigianato.

Con riferimento alla Tabella Oneri, il Ministero del Lavoro specifica che nel caso in cui non si disponga della firma digitale, l'allegato va compilato **elettronicamente**, stampato e firmato (non saranno presi in considerazione allegati compilati a mano).

Sotto il profilo operativo, è necessario inserire il **numero dei dipendenti** addetti specificamente al trasporto pubblico locale nell'anno di riferimento, nonché le voci A1, A2, Totale B1, Totale B2, D1 e D2, e verificare che l'importo, sia in numeri che in lettere, dell'onere complessivo C+D corrisponda all'importo dichiarato nell'allegato 1.

La predetta documentazione dovrà quindi essere trasmessa **mediante PEC** entro il termine di decadenza del 31 marzo, all'indirizzo [dgprevidenza.div6@pec.lavoro.gov.it](mailto:dgprevidenza.div6@pec.lavoro.gov.it).

# Falcidiabilità del mutuo ipotecario risolto nel piano del consumatore con dubbi

Esaminato il caso di un mutuo garantito da un'ipoteca iscritta sull'immobile destinato ad abitazione principale dei ricorrenti

/ Chiara CRACOLICI e Alessandro CURLETTI

La Corte Costituzionale n. [65/2022](#) ha riconosciuto la **legittimità** dell'[art. 8](#) comma 1-*bis* della L. 3/2012, come modificata dall'[art. 4-ter](#) del DL 137/2020 conv. L. [176/2020](#), nella parte in cui non prevede la possibilità di falcidiare un debito scaturente da una ordinanza di assegnazione somme, potendosene affermare la falcidiabilità in via interpretativa.

Il recente decreto di rigetto della proposta di piano del consumatore, emesso dal Tribunale di Torino il [5 novembre 2021](#), si sofferma sull'analisi del successivo comma 1-ter dell'art. 8, pur sempre introdotta con la riforma del 2020. Il decreto rappresenta un'occasione per meglio delimitare i contorni della disposizione che contempla in una procedura di piano del consumatore disciplinata dalla L. [3/2012](#) la possibilità per il debitore sovraindebitato, che rivesta la qualità di consumatore, di prevedere in sede di proposta di piano il pagamento **integrale** del proprio debito, derivante dal contratto di **mutuo**, garantito da un'**ipoteca** iscritta sull'immobile destinato ad abitazione principale, al fine di conservare la proprietà di quest'ultima, senza così contemplarne la liquidazione nel contesto della procedura.

Prima di esaminare il contenuto e le statuizioni del decreto in esame, occorre brevemente ricostruire il vigente quadro normativo. Le procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento sono, allo stato (e, comunque, sino – salvo ulteriori modifiche – al 16 maggio 2022), disciplinate dalla L. 3/2012, come modificata dall'art. 4-ter del DL 137/2020, convertito, che ha avuto il pregio di **anticipare de facto** l'entrata in vigore del Codice della crisi dell'impresa e dell'insolvenza (DLgs. [14/2019](#), come modificato dal DLgs. [147/2020](#)), introducendo nel corpus normativo di cui alla L. [3/2012](#) larga parte delle disposizioni, dedicate al sovraindebitamento, già contenute nel Codice della crisi.

Tra le più significative disposizioni introdotte, rileva, ai fini che qui interessano, l'[art. 8](#) comma 1-ter della L. 3/2012, il quale, pur prendendo comunque in piccola parte le distanze dalla gemella disposizione codicistica *ex* [art. 67](#) comma 5 (ma, occorre qui ben precisare, per il sol fatto che quest'ultima non contempla più la procedura di accordo di composizione della crisi, sostituita dal **concordato minore** e la possibilità per il debitore consumatore di addivenire a una **soluzione** concordataria, che esuli dall'accertamento della meritevolezza e che rimetta ai creditori la possibilità di esprimere il proprio consenso o dissenso sulla proposta, così valutandone in pieno la convenienza rispetto ai propri interessi), dispone che "la proposta di piano del

consumatore e la proposta di accordo formulata dal consumatore possano prevedere anche il **rimborso**, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull'**abitazione principale** del debitore, se lo stesso, alla data del deposito della proposta, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data".

Premesso il citato dato normativo, le circostanze fattuali sottese al *decisus* di cui al decreto delineano il caso di una coppia di coniugi sovraindebitati che, in quanto entrambi consumatori oltre che sovraindebitati e con l'intenzione di conservare la proprietà dell'immobile destinato ad abitazione principale, hanno presentato, con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi, una proposta di piano del consumatore, che prevedeva il pagamento del **mutuo** ipotecario (la cui ipoteca era appunto iscritta sull'immobile *de quo*), ormai risolto dalla banca (per mancato pagamento delle rate), in misura parziale e **falcidiata**, tramite in parte apporto di finanza esterna e in parte apporto di finanza propria.

Il Tribunale di Torino ha **rigettato** la proposta di piano presentata dai due coniugi, sulla base della considerazione per cui la stessa non si sarebbe posta nel rispetto, da un lato, delle condizioni di cui alla citata normativa (art. 8 comma 1-ter della L. 3/2012) e, dall'altro, dell'[art. 2740](#) c.c.

Con riferimento alle condizioni dettate dall'art. 8 comma 1-ter, il decreto solleva due criticità presenti nel piano del consumatore presentato: da una parte – e in questo senso solleva un dubbio in merito – non è chiaro, dalla normativa in oggetto, se la disposizione di cui sopra possa applicarsi anche nell'ipotesi in cui il mutuo ipotecario sia **risolto**; dall'altra, dirimente risulta la circostanza che, contrariamente a quanto *ex lege* previsto, "... il piano [...] non prevede l'integrale pagamento del mutuo, come da piano di ammortamento, ma ne prevede la **falcidia** [...]".

Va comunque osservato che tale decreto, pur emesso sotto la vigenza della L. 3/2012, potrà rappresentare un utile e prezioso strumento di interpretazione anche della normativa che entrerà in vigore con il Codice della crisi, posto che, come anticipato, l'art. 67 comma 5 del DLgs. 14/2019, a eccezione della previsione – invece ben contenuta nella L. 3/2012 – relativa alla procedura di accordo di composizione della crisi formulata dal consumatore, **ricalca** il medesimo contenuto di cui all'art. 8 comma 1-ter della L. 3/2012.

## Tutele per i lavoratori fragili fino al 31 marzo 2022

Con il messaggio n. 1126 pubblicato ieri, l'INPS è tornata nuovamente sulle tutele previdenziali previste dall'[art. 26](#) del DL 18/2020 in favore dei lavoratori c.d. "**fragili**", a seguito delle novità normative introdotte in sede di conversione del DL [221/2021](#).

L'Istituto evidenzia che l'[art. 17](#) del DL 221/2021 prevede la proroga al **31 marzo 2022** della tutela di cui:

- al comma 2-bis del DL 18/2020, riguardante lo svolgimento in modalità agile dell'attività lavorativa per i lavoratori in condizione di fragilità individuati ai sensi del DM 4 febbraio 2022;
- al comma 2 del DL 18/2020, attinente all'**equiparazione** al ricovero ospedaliero del periodo di assenza dal servizio per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, atte-

stante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita (inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità grave), laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile.

Per le tutele di cui al comma 2, la norma affida all'Istituto il **monitoraggio** dello stanziamento delle risorse stanziate, al fine di evitare di prendere in considerazione domande oltre le risorse finanziarie previste.

Infine, sottolinea l'INPS, non essendo stata prevista alcuna proroga per il 2022, resta ferma al **31 dicembre 2021** la tutela di cui al comma 1 dell'[art. 26](#) del DL 18/2020 in materia di equiparazione della quarantena/isolamento fiduciario con sorveglianza attiva a malattia.

## Volontariato compatibile se svolto dal lavoratore in una struttura autonoma rispetto al medesimo ente

Con la nota n. [34/4011/2022](#), il Ministero del Lavoro ha fornito alcune indicazioni in merito al regime di **incompatibilità** tra volontario e rapporto di lavoro così come regolato all'[art. 17](#) comma 5 del DLgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore).

Con l'occasione, è stato espresso parere favorevole in merito alla possibilità che il rapporto di lavoro intercorrente tra un determinato soggetto e un Comitato regionale sia compatibile con l'attività che il medesimo soggetto svolge in qualità di **volontario** presso un ente di base o un Comitato regionale di diversa Regione appartenente alla medesima rete nazionale, considerata la distinzione esistente tra il datore di lavoro e l'ente presso il quale il volontario opera e la reciproca autonomia.

Sul punto si ricorda che la citata norma stabilisce la incompatibilità della qualità di volontario con qualsiasi forma di rapporto di **lavoro subordinato** e con ogni altro rapporto di la-

voro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria, prevedendo altresì una deroga limitata alla legislazione delle province autonome di Trento e Bolzano.

Con riferimento all'ipotesi prospettata, tuttavia, il Ministero osserva che la profilazione organizzativa di ciascuna delle entità componenti una struttura complessa – come una rete associativa o un analogo ente associativo di secondo livello – è caratterizzata, anche sotto il profilo statutario, da **autonomia** organizzativa, amministrativa, patrimoniale e operativa. Pertanto, sotto il profilo formale, nell'ipotesi prospettata non appare ravvisabile una situazione di incompatibilità di cui all'[art. 17](#) comma 5 del DLgs. 117/2017, considerato che l'ente datore di lavoro e l'ente che si avvale dell'operato volontario, con riferimento alla medesima persona, risultano a tutti gli effetti soggetti **distinti e separati**.

## Necessario impugnare il recesso esercitato prima del trasferimento d'azienda

Con la sentenza n. [8039](#) della Cassazione, depositata ieri, è stato ribadito che, in caso di trasferimento d'azienda, i rapporti di lavoro continuano in capo alla cessionaria ai sensi dell'[art. 2112](#) c.c. solo se tali rapporti sussistono con l'impresa cedente al momento del trasferimento o, comunque, quando sia stata dichiarata la **nullità** o l'**illegittimità** degli eventuali licenziamenti disposti da quest'ultima nei confronti dei lavoratori, con ripristino o reintegra nel posto di lavoro.

Difatti, secondo i giudici di legittimità, la declaratoria di nullità del recesso datoriale o il suo annullamento costituiscono un dato pregiudiziale e autonomo rispetto all'accertamento del trasferimento d'azienda e dei suoi effetti.

Risulta, quindi, indispensabile l'**impugnazione** del licenziamento nei termini decadenziali previsti dall'[art. 6](#) della L.

604/66, ciò in quanto il lavoratore può, nello stesso giudizio, domandare sia la nullità, o l'annullamento, del licenziamento intimatogli, sia l'accertamento dell'avvenuto trasferimento di azienda con conseguente prosecuzione del rapporto di lavoro alle dipendenze della cessionaria, a condizione, però, che il licenziamento sia stato tempestivamente impugnato.

È stata così, nel caso di specie, cassata la sentenza di secondo grado – con rinvio alla Corte d'Appello in diversa composizione – in quanto i giudici di merito avevano applicato la garanzia di cui al citato [art. 2112](#) c.c. nonostante i lavoratori, al momento della cessione, non fossero più dipendenti della cedente né potevano considerarsi dipendenti *de iure* essendo **decaduti** dalla impugnazione del licenziamento intimato prima della cessione.